

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

Prot. n. CS 11/2014

Roma, 23 gennaio 2014

Al Vice Capo Vicario del Dap
Dr. Luigi Pagano

e, p.c.

Al Direttore generale del Personale
e della Formazione
Dr. Riccardo Turrini Vita

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dr.ssa Pierina Conte
R o m a

Alle Segreterie regionali e territoriali FP CGIL

Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil
Polizia Penitenziaria

Oggetto: indennità di presenza per servizi esterni.

Egregio vice Capo,

in data 17 ottobre 2013, con una nota a Sua firma che rispondeva alle richieste di chiarimento presentate dalle organizzazioni sindacali sull'argomento in oggetto, veniva comunicato che la competente Direzione Generale del Personale e della Formazione stava predisponendo una apposita circolare, volta a risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla materia.

Ad oltre tre mesi da quella data, purtroppo, l'urgente direttiva che doveva essere impartita dal DAP non è ancora stata emanata e le disparità di trattamento tra il personale di Polizia Penitenziaria, che la stessa avrebbe dovuto evitare, non sono state eliminate.

Solo a titolo di esempio, citiamo la nota prot. 1/CPN/2014 della FP CGIL di Novara – di cui si allega copia – con la quale si mette in evidenza che nell'istituto in questione, all'interno dello stesso stabile, l'indennità di presenza per servizi esterni viene remunerata solo ad una parte del personale di Polizia Penitenziaria.


Risulta del tutto evidente che l'interpretazione data dalla Direzione della casa circondariale di Novara travisa completamente quanto disciplinato dalla circolare GDAP-0388688 del 13.12. 2007, con la quale si estendeva l'efficacia della norma *a tutti gli ambienti che possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti.*

Al fine di uniformare le varie interpretazioni che, su tutto il territorio nazionale, sono state date alla suddetta circolare, La FP CGIL Le chiede di verificare quali problematiche abbiano impedito l'emanazione di nuove direttive sull'argomento e di provvedere al più presto alla predisposizione della circolare annunciata il 17 ottobre 2013.

Si resta in attesa di un cortese celere riscontro.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL
Polizia Penitenziaria
Massimiliano Prestini





Prot. N° 001/CPN/2014

Novara, 15/01/2014

Alla Direzione Casa Circondariale
Novara

Al Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Piemonte e la Valle d'Aosta

e.p.c.

Al funzionario FP CGIL Novara
Sig. Pasquale SCAPPATURA

Oggetto: Indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Egr. Sig. Direttore

Pervengono, alla scrivente O.S. continue doglianze da parte di lavoratori i quali da circa qualche mese lamentano l'ingiusta decurtazione, ad opera di codesta Direzione, delle previste "indennità per i servizi esterni".

A parere della scrivente, in merito alla questione, pare che la S.V. abbia posto in essere una "affrettata ed arbitraria" interpretazione della norma, che, inevitabilmente sta incidendo negativamente nella sfera reddituale, già peraltro penalizzata, del singolo lavoratore.

Ponendo un'attenta analisi a quanto stabilito dalla Circolare GDAP-0388688 del 13-12-2007, che si rimette in allegato, appaiono abbastanza incontrovertibili i casi in cui detta "indennità" debba essere corrisposta.

Ci preme specificare alcuni concetti "chiave" di tale Circolare che meglio possono farLe intendere la legittimità dell'attribuzione di tale indennità al personale attualmente penalizzato.

La citata Circolare, alla pagina n. 5 recita espressamente: *"La norma estende altresì la sua efficacia a tutti gli altri ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti/e: tali possono essere considerati i mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del regime della semilibertà o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P."*

La stessa Circolare, nel successivo capoverso, elenca tutti i servizi ai quali deve essere riconosciuta la c.d. "indennità" specificando, in merito al servizio, che lo stesso debba essere **svolto per almeno tre ore continuative**.

E' fondamentale cristallizzare tale concetto in quanto crediamo che esso rappresenti la base indispensabile per la corretta interpretazione sull'attribuzione delle previste indennità.

L'obbligatorietà delle "tre ore continuative" è unicamente riferito allo svolgimento del servizio, qualsiasi esso sia, e non, come erroneamente interpretato, riferito al contatto con il detenuto.



Secondo la su citata circolare, è riconosciuta la c.d. "indennità per i servizi esterni" a

1. tutti i servizi svolti all'interno del muro di cinta o della portineria di ingresso per le strutture prive di muro di cinta;
2. i servizi di sorveglianza perimetrale, fissi e mobili, ivi compresi quelli che fanno capo ai preposti;
3. i servizi di portinerie esterne ed interne, delle porte carraie e dei block houses;
4. i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative regionali;
5. i servizi di vigilanza ai detenuti ed internati in regime di semilibertà o di ammissione al lavoro all'esterno;
6. i servizi di vigilanza costiera, in navigazione, di vigilanza al natante agli ormeggi o, quando il natante è in avaria, a terra nella manutenzione ordinaria o straordinaria del natante';
7. i servizi di sorveglianza esterna alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Giustizia;
8. i servizi relativi alle esercitazioni di tiro a fuoco presso i poligoni di tiro per il personale istruttore, i direttori di tiro e per i partecipanti all'esercitazione;
9. i servizi traduzioni e piantonamento dei detenuti e degli internati;
i servizi che attengono alle attività di polizia giudiziaria svolte dal personale nelle varie articolazioni dell'amministrazione penitenziaria;
10. i servizi di autista, avuto riguardo ai compiti connessi a tale prestazione ed in virtù dell'estensione del diritto all'indennità prevista nell'art. 11, comma 1 del DPR 16 marzo 1999, Tra i compiti connessi rientrano anche quelli relativi alla consegna o ritiro di atti, relativi alle attività del proprio ufficio, presso qualsiasi Ufficio o Servizio, centrale o periferico, dell'Amministrazione della Giustizia o di altra Amministrazione, nonché alla notifica di atti a detenuti sottoposti alla misura cautelare degli arresti e della detenzione domiciliare.

Infine, ma non da ultimo, viene altresì specificato che: *"la predetta indennità deve essere corrisposta anche quando l'attività svolta non sia organizzata in turni continuativi (H24). A tal proposito si richiama quanto statuito dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nel ritenere che l'espressione - organizzazione in turni - " ricomprende tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non coprano le 24 ore".*

Alla luce di quanto esposto crediamo siano stati sufficientemente cristallizzati i casi in cui la c.d. "indennità per i servizi esterni" debba essere corrisposta, ivi compreso il personale adibito al servizio istituzionale di Traduzioni e piantonamenti.

Si confida in una tempestiva e riconciliante risoluzione del caso.

Distinti Saluti.

**Per il Coordinatore Regionale
FP CGIL Polizia Penitenziaria
SCALZO Dr. Daniele
Massimiliano CRISTOFARO**